

TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

SEZIONE LAVORO

RICORSO IN RIASSUNZIONE

a seguito di declaratoria di nullità della sentenza impugnata ex art. 354

c.p.c. con richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

Nell'interesse della Prof. BRUNELLO Stefania, c.f.: BRNSFN82B62I199V, nata a Sant'Agata Militello il 22.02.82 ed ivi residente in Via Medici, n. 252, elettivamente domiciliata in via Cirino Scaglione, 147, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Nicosia, c.f.: NCSFNC67A15H850A, tel./fax 0941799361, pec: studiolegalenicosia@pec.giuffre.it, che la rappresenta e difende per mandato su foglio separato e da considerarsi in calce al presente atto

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro p.t.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA, in persona del Dirigente pro tempore

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA, AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA, in persona del Dirigente pro tempore

rappresentato e difeso in primo grado, dalla dott.ssa Alessandra Meliadò funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale,



legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro presso la sede del predetto Ambito Territoriale di Messina, sita in Messina via San Paolo 361 ex IAI pec: uspme@postacert.istruzione.it

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti classe di concorso A45, Scienze economico-aziendali (ex A017 –Discipline economico-aziendali) inseriti nelle relative graduatorie provinciali -elenco sostegno- e di Istituto, la cui posizione in graduatoria potrebbe subire una modifica per effetto dell'accoglimento del presente ricorso

PER LA RIASSUNZIONE

DINANZI IL TRIBUNALE DI PATTI, SEZ. LAVORO,

QUALE GIUDICE DI PRIMO GRADO

disposta con la sentenza della Corte d'Appello di Messina, sezione lavoro, n. 56/2023, resa nel giudizio n. 575/21 R.G.L. pubblicata il 31.01.2023, mai notificata e comunicata dalla Cancelleria con pec in pari data

SVOLGIMENTO GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

1) Con ricorso del 25.11.2019, che qui deve intendersi integralmente ritrascritto, la ricorrente, Prof.ssa Stefania Brunello, docente di ruolo, in servizio presso l'Istituto Superiore I.S. Mistretta Manzoni quale vincitrice di concorso per titoli ed esami, con qualifica funzionale dei docenti della scuola secondaria



superiore laureati (classe di concorso A017, oggi A45 -*Scienze economico-aziendali*), a tempo indeterminato e con decorrenza giuridica ed economica 01.09.2015, adiva il Tribunale di Patti al fine di ottenere la corretta ricostruzione della sua carriera, effettuata dal Miur con l'impugnato decreto prot. 1155 del 2.2.19.

2) In particolare evidenziava che il Ministero resistente, illegittimamente, non aveva tenuto conto del servizio pre-ruolo dalla stessa prestato presso Istituti pubblici e privati parificati, nello specifico:

1) a.s. 2008/2009

dal 30.09.08 al 21.11.2008 presso l'ITCS di Empoli

dal 27.11.08 al 30.6.09 presso l'ITC Paritario "Dante Alighieri" di Capri Leone;

2) a.s. 2009/2010

dal 01.09.09 al 23.01.10 presso l'ITC Paritario "Dante Alighieri" di Capri Leone;

dal 25.01.10 al 16.6.10 presso l'ITIS Ferraris Brunelleschi di Empoli;

3) a.s. 2010/2011

Dal 28.09.10 al 15.6.11 presso l'ITC Paritario A. Rosmini di Cefalù

4) a.s. 2011/12



Dal 9.9.11 al 30.6.12 presso l'IPSAR Paritario "San Michele" di Sant'Agata M.llo

5) a.s. 2012/13

Dal 01.9.12 al 30.6.13 presso l'IPSAR Paritario "San Michele" di Sant'Agata M.llo

6) a.s. 2013/14

Dal 01.09.2013 al 17.4.14 presso l'IPSAR Paritario "San Michele" di Sant'Agata M.llo

7) a.s. 2014/15

Dal 04.10.14 al 30.6.15 presso l'IPSSAR "F.P. Cascino" di Palermo

4) Chiedeva, quindi, in via principale, che le venisse riconosciuto il servizio predetto dovendosi riconnettere al servizio pre ruolo prestato presso scuole parificate gli stessi effetti giuridici ed economici scaturenti dal servizio di insegnamento reso presso scuole pubbliche.

5) In via subordinata chiedeva che le venisse riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera il servizio pre-ruolo prestato per l'anno scolastico 2009/2010, avendo insegnato presso l'ITC Paritario "Dante Alighieri" di Capri Leone dal 01.09.2009 al 23.01.2010 e, poi, presso l'ITIS "Ferraris Brunelleschi" di Empoli dal 25.01.2010 al 16.6.2010



6) Rilevava a tale riguardo che l'art. 11, comma 14, della legge 124/99 ha stabilito espressamente che "l'art. 489 del testo unico 297/94, contenente norme sul periodo utile al riconoscimento, è da intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".

7) Con memoria del 22.6.20 si costituiva in giudizio il resistente Miur –Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII – Ambito territoriale per la Provincia di Messina, in persona del dirigente p.t.. Contestava la domanda dell'esponente sottolineando come il principio di equivalenza tra servizio svolto nelle scuole statali e quello svolto nelle scuole paritarie dovesse valere ai soli fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e non anche ai fini della ricostruzione della carriera e della mobilità.

8) Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso senza però nulla osservare riguardo la domanda subordinata, argomentata dall'appellante con il secondo motivo di ricorso di primo grado.

9) Precisate le conclusioni, il Tribunale di Patti con la sentenza n. 443/21 emessa il 12.04.21, depositata in pari data, respingeva il ricorso, anche alla luce della sopravvenuta pronuncia della Corte di Cassazione (n. 32386 dell'11.12.2019) di cui entrambe le parti davano atto, compensando le spese in considerazione della contrastante giurisprudenza che sul punto si era registrata.



10) Nessuna decisione assumeva però il Tribunale in ordine alla domanda subordinata, ampiamente argomentata -come detto poc'anzi- con il secondo motivo di ricorso. Benché, infatti, costantemente coltivata nell'espletato giudizio, tanto da esser stata oggetto di espressa discussione nelle note di trattazione del 19.6.20 (Udienza del 24.6.20) e nelle note autorizzate del 26.11.2020, essa non veniva affatto scrutinata e decisa.

11) Non potendosi assolutamente ritenere assorbita o altrimenti vagliata dal Tribunale di Patti, essa finiva per costituire domanda non delibata idonea a rendere la sentenza impugnata suscettibile di esser annullata e/o riformata *in parte qua* per le stesse ragioni addotte sul punto con il ricorso di primo grado

SVOLGIMENTO GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

12) Con atto datato 1.9.2021 la Prof. Brunello interponeva appello avverso la citata sentenza per vedersi riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera il servizio pre-ruolo prestato per l'anno scolastico 2009/2010, avendo insegnato presso l'ITC Paritario "Dante Alighieri" di Capri Leone dal 01.09.2009 al 23.01.2010 e, poi, presso l'ITIS "Ferraris Brunelleschi" di Empoli dal 25.01.2010 al 16.6.2010.

13) Con tale gravame, che qui deve intendersi integralmente riprodotto e ritrascritto, chiedeva quindi il riconoscimento del predetto servizio con il conseguenziale annullamento o riforma



del decreto di ricostruzione di carriera del 02.02.2019, prot. n. 1155.

14) Chiedeva inoltre che venisse ordinato ai resistenti di effettuare la corretta valutazione della propria anzianità di servizio, sia ai fini della ricostruzione di carriera che dell'inquadramento nella posizione stipendiale, nonché ai fini della maturazione degli scatti di anzianità e ad ogni altro effetto di legge.

15) Invocava poi la condanna del Miur alla corresponsione, a titolo di responsabilità contrattuale ovvero a titolo di corrispettivo dovuto, di tutte le differenze retributive maturate e maturandi per effetto del superiore riconoscimento, nella misura che sarebbe stata quantificata in corso di causa e al netto delle ritenute previdenziali a carico della stessa ricorrente e da versarsi direttamente all'Inps (ex Gestione Inpdap), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.

16) Chiedeva infine che venisse ordinato al Miur resistente e/o per esso ai suoi Uffici periferici di provvedere alla correzione del proprio punteggio ai fini della mobilità volontaria (provinciale) e di quella interna (d'Istituto) e che fosse modificata la propria posizione nella graduatoria provinciale elenco sostegno- e in quella d'Istituto.

17) Con decreto del 18.10.2021, depositato il 20.10.2021, cron. 2084/2021, il Presidente della Corte adita fissava l'udienza di



discussione del gravame per il giorno 8.11.2022, disponendo la notifica nei termini di legge.

18) L'atto di appello con il pedissequo decreto di fissazione udienza veniva ritualmente notificato in data 29.9.2022 al Ministero dell'Istruzione, all'Usl Sicilia e all'Ambito di Messina, nei cui confronti si era svolto il giudizio di primo grado.

19) All'udienza del 20.12.2022, fissata al fine di acquisire la prova della notifica del ricorso in appello alle controparti, la Corte adita previa dichiarazione della contumacia dell'amministrazione convenuta, rinviava all'udienza del 24.1.2023, ex art. 127 ter c.p.c., invitando l'appellante a provare la notifica ai controinteressati sia in primo che in secondo grado

20) Con note di trattazione del 23.1.2023 questa difesa dichiarava di non avere esteso il giudizio ai cointrointeressati in quanto il Tribunale di Patti non aveva espressamente ritenuto di disporla, non avendo dato riscontro all'istanza ex art. 151 c.p.c., stesa in calce al ricorso introduttivo del giudizio, di autorizzazione ad effettuarla per pubblici proclami.

21) Con sentenza n. 56 del 31.01.2023 l'adito Collegio, ritenendo necessaria l'estensione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati alla luce della circostanza che con le formulate domande la Prof. Brunello non si era limitata a richiedere il risarcimento del danno e la ricostruzione di carriera ma aveva anche chiesto la modifica della graduatoria, dichiarava la nullità



della sentenza impugnata, n. 443 pubblicata in data 12.4.2021, assegnando il termine perentorio di mesi tre, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., per la riassunzione dinanzi al primo giudice.

Tutto quanto innanzi premesso con il presente atto si riassume il giudizio dinanzi l'intestato Tribunale, quale giudice di primo grado territorialmente competente, rappresentando in fatto e osservando in diritto quanto segue.

DIRITTO

-I-

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 489, COMMA 1, D. LGS. 16.4.94, N. 297 COSÌ COME INTERPRETATO CON L'ART. 11, COMMA 14, DELLA LEGGE 03.05.99, N. 124.

La domanda subordinata formulata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è senz'altro meritevole di accoglimento, giusta interpretazione dell'art. 489, comma 1, D. Lgs 16.4.94, n. 297 in relazione all'art. 11, comma 14, della legge 03.05.99, n. 124.

Anche prescindendo dalla rilevanza ai fini della ricostruzione della carriera del servizio di insegnamento pre ruolo prestato presso gli Istituti paritari, l'operato dell'Amministrazione che trova concretizzazione nel *decreto impugnato (prot. 1155 del 02.02.2019)* risulta senz'altro errato per non essere stato



comunque riconosciuto alla ricorrente il servizio di insegnamento dalla stessa svolto nell'anno scolastico 2009/2010.

Come emerge dalla domanda di ricostruzione della carriera e dal decreto impugnato, la Prof.ssa Brunello nell'anno scolastico citato ha prestato servizio, prima, presso l'ITC Paritario "Dante Alighieri" di Capri Leone dal 01.09.2009 al 23.01.2010 e, poi, presso l'ITIS "Ferraris Brunelleschi" di Empoli dal 25.01.2010 al 16.6.2010.

Ora, anche a voler ritenere legittima la mancata valutazione del servizio prestato presso gli Istituti parificati e dunque, con riferimento a tale anno scolastico, non valutabile il servizio di insegnamento svolto presso l'ITC Paritario dal 1° settembre 2009 al 23 gennaio 2010, l'attività di insegnamento resa presso la scuola statale ITIS Ferraris Brunelleschi dal 25.1.2010 al 16.6.2010, avrebbe dovuto condurre al riconoscimento dell'intero anno scolastico ai fini della ricostruzione di carriera.

L'art. 11, comma 14, della legge 124/99 ha stabilito espressamente che *"l'art. 489 del testo unico 297/94, contenente norme sul periodo utile al riconoscimento, è da intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.*



Nella fattispecie il Miur non ha affatto considerato il servizio svolto presso l'istituto statale dal 25.01.2010 al 16.6.2010, che comunque avrebbe dovuto esser riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera, con tutte le conseguenze sotto il profilo giuridico ed economico.

Per il suesposto motivo, la Prof. Stefania Brunello, come sopra rappresentata e difesa, avendo interesse alla riassunzione del processo, chiede che l'adito Tribunale di Patti in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta la propria competenza e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Ritenere e dichiarare il diritto della Prof.ssa Stefania Brunello alla valutazione ai fini della ricostruzione di carriera del servizio svolto nell'anno scolastico 2009/10 per i motivi di cui in narrativa
- 2) Conseguentemente annullare e/o riformare il decreto di ricostruzione di carriera del 02.02.2019, prot. n. 1155 e/o ordinare ai resistenti di effettuare la corretta valutazione dell'anzianità di servizio dell'appellante, sia ai fini della ricostruzione di carriera che dell'inquadramento nella posizione stipendiale, nonché ai fini della maturazione degli scatti di anzianità e ad ogni altro effetto di legge.
- 3) Condannare il Miur a corrispondere alla Prof. Brunello, a titolo di responsabilità contrattuale ovvero a titolo di corrispettivo



dovuto, tutte le differenze retributive maturate e maturandi per effetto del superiore riconoscimento, nella misura che sarà quantificata in corso di causa e al netto delle ritenute previdenziali a carico della ricorrente e da versarsi direttamente all'Inps (ex Gestione Inpdap), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.

4) Ordinare al Miur resistente e/o per esso ai suoi Uffici periferici di provvedere alla correzione del punteggio della ricorrente ai fini della mobilità volontaria (provinciale) e di quella interna (d'Istituto) e modificare la posizione della Prof. Brunello nella graduatoria provinciale elenco sostegno- e in quella d'Istituto.

5) Confermare per il resto le statuizioni della sentenza n. 443/21.

Spese vinte, o in subordine compensate.

In via istruttoria

Disporre CTU al fine di valutare e determinare le differenze retributive e previdenziali dovute sulla scorta delle tabelle stipendiali applicabili *ratione temporis*, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, e determinare gli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali da versare all'Inps a cura del datore di lavoro.

Dare inoltre mandato al Ctu di determinare il punteggio ai fini della mobilità volontaria, sia nella graduatoria esterna (provinciale) che in quella interna (Istituto).

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.



In relazione alla domanda di cui al punto 4 delle superiori conclusioni, sussistendo un contro interesse dei docenti inseriti nella predetta graduatoria provinciale, elenco sostegno, e in quella d'Istituto giacché si vedrebbero probabilmente scavalcati dalla ricorrente per effetto del nuovo e rivisitato punteggio, si chiede espressamente e ciò anche in conformità alla statuizione della Corte di Appello di Messina contenuta nella sentenza n. del 31.1.2023, la notificazione del ricorso ai controinteressati.

Considerato che la notifica nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, se non impossibile a causa dell'elevato numero degli stessi e della indisponibilità dei loro indirizzi di residenza, sussistendone i presupposti si chiede di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche per via telematica con pubblicazione, del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel testo integrale sul sito web del Miur ovvero secondo altre modalità ritenute idonee ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.p.c.

Per la fase di giudizio DI VALORE INDETERMINABILE introdotta con il presente ricorso nulla è dovuto per C. U. trattandosi di rinvio ex artt. 353 e 354 cpc per nullità della sentenza a causa della non integrità del contraddittorio e dunque di prosecuzione del giudizio di primo grado già instaurato con il n. 182/2018 RG, per il quale il C.U. è stato già versato.

Si producono documenti come da indice di fascicolo.
San Fratello, lì 21.04.2023 Avv. Francesco Nicosia

